

Associazione Giornalisti Vesuviani
“Carmine Alboretti”

Statuto

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. È costituita l'Associazione autonoma, apolitica, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro, denominata <**Associazione Giornalisti Vesuviani "Carmine Alboretti"**>.
2. L'Associazione è intitolata alla memoria del compianto giornalista professionista Carmine Alboretti, deceduto il 22.5.2020.
3. L'Associazione ha sede legale provvisoria nel Comune di Trecase in via Dante n°10, e può costituire sedi secondarie e operative. Il trasferimento della sede legale può essere disposto dal Consiglio Direttivo sempre in un Comune dell'area Vesuviana, e non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

1. L'Associazione Giornalisti Vesuviani "Carmine Alboretti" è disciplinata dal presente Statuto. L'assemblea, a maggioranza, può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello Statuto)

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello Statuto)

1. Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

1. L'Associazione nasce come libero consesso di tutti coloro che operano nel mondo dell'informazione, della comunicazione e dell'editoria. Essa esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione nasce anche con il proposito di sostenere la crescita culturale del territorio in cui opera, valorizzarne i talenti, stimolando e promuovendo la formazione dei giornalisti, la memoria storica nell'area vesuviana, la cultura della legalità.
2. l'Associazione si propone di:
 - a) Fornire servizi utili e altamente qualificati ai suoi associati;
 - b) Diffondere e pubblicare materiale informativo a mezzo stampa, nel rispetto delle disposizioni relative alla Legge sull'editoria;
 - c) Attivare rapporti sinergici con altre associazioni, enti, istituzioni, imprese;
 - d) Offrire collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nelle sue finalità;
 - e) Promuovere la formazione professionale degli associati, d'intesa con l'Ordine regionale dei giornalisti;
 - f) Realizzare attività di ricerca scientifica e culturale riguardanti le materie Informazione, Comunicazione, Editoria per suo conto o in collaborazione con altre associazioni, professionisti, enti pubblici e privati;
 - g) Stimolare la crescita professionale degli associati;

- h) Promuovere ogni tipo di iniziativa atta ad approfondire la qualificazione professionale e diffondere la conoscenza delle problematiche connesse ai vari settori del giornalismo, dell'informazione, dell'editoria e della comunicazione in genere;
 - i) Favorire lo scambio di know-how fra i soci;
 - j) Stimolare e promuovere l'aggiornamento professionale, d'intesa con l'Ordine regionale dei giornalisti;
 - k) Favorire la comunicazione e le relazioni tra rappresentanti nelle istituzioni e i cittadini;
 - l) Collaborare con tutti i soggetti che in Italia e all'estero svolgono attività di ricerca e sperimentazione nei settori di attività dell'Associazione;
 - m) Istituire borse di studio e/o premi;
 - n) Promuovere dibattiti, congressi, conferenze, seminari ed ogni altra attività volta a divulgare tra i giovani la conoscenza della professione di Giornalista;
 - o) Aderire a iniziative di terzi, le quali abbiano le medesime finalità;
 - p) Effettuare ricerche e consulenze sui temi dell'informazione;
 - q) Promuovere iniziative editoriali, scritte ed audiovisuali;
 - r) Favorire la coesione sociale della comunità attraverso la partecipazione democratica e l'accesso alla conoscenza; tutelare l'ambiente ed il patrimonio culturale;
 - s) Promuovere la crescita culturale; favorire il rapporto tra le famiglie e la scuola; sostenere e collaborare con le istituzioni scolastiche;
 - t) Promuovere la cultura della legalità;
 - u) Promuovere la conoscenza e favorire la memoria storica di personalità che hanno contribuito alla crescita culturale e sociale del territorio vesuviano mediante il loro impegno professionale e civile.
3. Per il raggiungimento di questi scopi, l'Associazione potrà collaborare nell'organizzazione di attività, manifestazioni e progetti, con altre Associazioni e Enti, che ne condividano le finalità sociali non solo verso i propri associati.
 4. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
 5. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.
 6. L'Associazione opera nel territorio della Regione Campania.

ART. 6 **(Soci)**

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e che abbiano i seguenti requisiti:
 - a) Coloro i quali svolgano attività giornalistica o pubblicistica e risultino regolarmente iscritti negli appositi elenchi professionisti, praticanti o pubblicisti dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti;
 - b) I grafici, i fotografi, i tele cineoperatori regolarmente iscritti all'Ordine Nazionale dei Giornalisti;
 - c) I liberi professionisti del mondo dell'informazione e della comunicazione, regolarmente iscritti all'Ordine Nazionale dei Giornalisti;
2. Gli associati si dividono in:
 - a) Soci Fondatori;
 - b) Soci Ordinari;
 - c) Soci Onorari;
 - d) Soci Sostenitori.
3. Definizione dei Soci:
 - a. Sono "*Soci fondatori*" coloro che sono intervenuti nella costituzione dell'Associazione.

- b. Sono “*Soci ordinari*” coloro i quali risiedono o sono nati in uno dei comuni dell’area vesuviana e operano a pieno titolo nel mondo dell’informazione, della comunicazione e dell’editoria tecnica o specializzata, e risultano regolarmente iscritti all’Ordine Nazionale dei Giornalisti. Il socio ordinario paga una quota di iscrizione e quella annuale e ha diritto di voto attivo e passivo, dopo almeno sei mesi di anzianità all’interno dell’Associazione.
 - c. Sono “*Soci onorari*” coloro i quali contribuiscano con titoli di particolare rilievo e prestigio a favorire lo sviluppo dell’Associazione. Persone di spicco del mondo della comunicazione, dell’editoria, del giornalismo che operano ad elevati standard professionali, nonché personalità del mondo delle istituzioni civili e religiose, della cultura, della giustizia, delle forze dell’ordine. La nomina a socio onorario può essere proposta da qualsiasi socio fondatore e/o ordinario e deve essere approvata dal Consiglio Direttivo in carica. Sono “*Soci onorari*” di diritto la moglie, il figlio maggiorenne, i genitori e la sorella del collega Carmine Alboretti, alla cui memoria è intitolata l’Associazione. Il socio onorario non paga né la quota di iscrizione né quella annuale, e non ha diritto di voto attivo né passivo.
 - d. Sono “*Soci sostenitori*” coloro che, con garantita integrità morale, si impegnano a sostenere materialmente o con il loro contributo personale l’attività dell’Associazione. Finanziano economicamente tramite donazioni o contributi in natura l’Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari, o contribuiscono in opere e disponibilità alla vita associativa stessa. La nomina a socio sostenitore può essere proposta da qualsiasi socio fondatore e/o ordinario e deve essere approvata dal Consiglio Direttivo in carica. Il socio sostenitore non paga la quota di iscrizione e non ha diritto di voto attivo né passivo.
4. Solo i soci fondatori e ordinari, in regola con il versamento della quota annuale, hanno diritto a:
- a) Eleggere gli organi sociali;
 - b) Essere eletti dagli stessi organi sociali e all’interno di essi;
 - c) Essere informati sulle attività dell’Associazione e degli organi direttivi;
 - d) Accedere ai documenti, alle delibere, ai bilanci, ai rendiconti dell’Associazione;
 - e) Votare le eventuali modifiche allo Statuto;
 - f) Ricevere materiale informativo e notizie riguardanti i settori editoriale, giornalistico e comunicazione.
5. Il numero degli associati è illimitato.
6. Chi intende essere ammesso come associato, avendone i requisiti, dovrà presentare Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere: a) l’indicazione del cognome, nome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed è annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 30 (trenta) giorni, motivandola. L’aspirante associato può, entro 15 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
7. L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
8. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
9. Il contributo per l’iscrizione e quello annuale saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo nella prima seduta all’inizio di ogni anno. Potrà essere stabilita una quota annuale diversificata per i soci sostenitori. La quota annuale potrà essere ripartita anche con rata mensile. In fase di costituzione dell’Associazione, tale adempimento sarà assolto nella prima riunione del Consiglio Direttivo.

10. L'associato che non intenda più essere iscritto all'Associazione deve darne formale comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, restando tenuto al contributo del pagamento per l'anno in corso. Il recesso ha effetto dalla data di spedizione della comunicazione.
11. Perderanno di diritto la qualità di iscritti all'Associazione, con esclusione dei soci fondatori e onorari, coloro i quali non siano in regola con i versamenti della quota associativa.
12. I soci potranno essere esclusi anche in seguito a gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, prima di applicare qualsivoglia sanzione, deve consentire l'adeguato contraddittorio, sentendo anche il parere dell'associato.
13. Gli associati svolgono la propria attività in seno all'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro e in ragione della propria disponibilità personale.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati fondatori e ordinari hanno pari diritti e doveri.
2. Gli associati fondatori e ordinari hanno il diritto di:
 - a) Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b) Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - d) Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal Consiglio Direttivo;
 - e) Votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
 - f) Denunciare al Consiglio Direttivo e ai Probiviri i fatti che ritengono censurabili.
3. Gli associati fondatori e ordinari hanno il dovere di:
 - a) Rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - b) Versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
 - c) Avere verso gli altri associati un comportamento attuato secondo correttezza, buona fede, onestà e rigore morale e nel rispetto del presente Statuto.
4. Gli associati onorari e sostenitori hanno il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione.
5. Gli associati onorari e sostenitori hanno il dovere di:
 - a) Rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - b) Versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
 - c) Avere verso gli altri associati un comportamento attuato secondo correttezza, buona fede, onestà e rigore morale e nel rispetto del presente Statuto.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. Avverso tale decisione l'associato escluso può ricorrere al Collegio dei Probiviri nei quindici giorni successivi al ricevimento della lettera con la quale gli viene comunicato il provvedimento. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10
(Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) Assemblea degli associati;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Presidente;
 - d) Organo di revisione legale dei conti;
 - e) Collegio dei probiviri.

ART. 11
(L'assemblea degli associati)

1. L'assemblea, che è l'organo sovrano, è composta dagli associati fondatori e ordinari dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
4. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati.
5. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
6. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
7. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
 - a) È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.
 - b) È ordinaria in tutti gli altri casi.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

ART.12
(Compiti dell'Assemblea degli associati)

1. L'assemblea degli associati fondatori e ordinari:
 - a) Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - b) Approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

- c) Elege i componenti degli organi sociali;
- d) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- f) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- h) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria degli associati)

1. L'assemblea ordinaria degli associati fondatori e ordinari è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria degli associati fondatori e ordinari)

1. L'assemblea straordinaria degli associati fondatori e ordinari modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 15

(Elezione del Consiglio Direttivo)

1. L'elezione del Consiglio Direttivo avviene mediante votazione a scrutinio segreto, con le seguenti modalità:
 - a) Le elezioni si svolgono presso la sede dell'Associazione, o altra sede all'uopo individuata dal Consiglio Direttivo, in una sola giornata, stabilita dal Consiglio Direttivo uscente, con orario 9:00 – 13:00.
 - b) Per lo svolgimento delle elezioni sarà costituito apposito seggio elettorale composto da tre soci ordinari. Il più anziano assumerà la presidenza del seggio. La composizione del seggio elettorale è deliberata dal Consiglio Direttivo.
 - c) La lista unica dei candidati è composta da coloro che, avendone diritto, hanno manifestato, per iscritto, la propria candidatura non oltre sette giorni prima della data stabilita per la votazione, da indirizzarsi al Presidente dell'Associazione.
 - d) L'elenco dei candidati, a cura del Segretario, è affisso nella bacheca dell'Associazione, cinque giorni prima della data fissata per le elezioni.
 - e) La scheda elettorale, che sarà predisposta dal Consiglio Direttivo, riporterà i nominativi di tutti i candidati. Le preferenze saranno espresse barrando il nominativo del candidato. Ogni socio potrà esprimere al massimo cinque preferenze. Nel caso in cui la scheda elettorale riportasse più di cinque preferenze, sarà ritenuta nulla.
 - f) Sono eletti membri del Consiglio Direttivo i sette candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il più anziano di iscrizione all'Associazione, e in caso di ulteriore parità il più anziano d'età.

ART. 16
(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da:
 - a) Presidente
 - b) Vicepresidente
 - c) Segretario
 - d) Tesoriere
 - e) Tre consiglieri
3. Il Consiglio Direttivo è eletto con le modalità di cui all'art.15, tra i soci fondatori e ordinari. Dura in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili senza limiti di mandato.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
6. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:
 - a) Amministra l'Associazione;
 - b) Attua le deliberazioni dell'assemblea;
 - c) Predispose il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - d) Predispose tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - e) Stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - f) Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - g) Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - h) Disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - i) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Il presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo.

ART. 17
(Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere)

1. Il Presidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per decesso o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
6. Il Segretario è eletto in seno al Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, lavora in stretta sinergia con il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo di cui fa parte. Suoi compiti e mansioni sono:
 - a) Coordinare le attività dell'Associazione;

- b) Redigere il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) Tenere e aggiornare il “libro dei Soci”;
- d) Conservare l’archivio dell’Associazione;
- e) Affiancare il Tesoriere nella gestione delle risorse economiche e finanziarie dell’Associazione;
- f) Informare gli iscritti delle iniziative e delle attività sociali.

La carica di Segretario è incompatibile con le cariche della Presidenza.

7. Il Tesoriere è eletto in seno al Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, lavora in stretta sinergia con il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo di cui fa parte. Suoi compiti e mansioni sono:
- a) Controllare le attività di cassa dell’Associazione;
 - b) Raccogliere le quote di iscrizione;
 - c) Effettuare le spese;
 - d) Redigere il bilancio (preventivo e consuntivo) in accordo con il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale).

La carica di Tesoriere è incompatibile con le cariche della Presidenza.

8. Al Vicepresidente, al Segretario e al Tesoriere si applica il comma 2.
9. Nel caso in cui dovesse verificarsi una delle ipotesi di cui al comma 2, subentrerà il primo dei non eletti. Qualora non vi siano soci non eletti, entro trenta giorni l’Assemblea dei soci provvede all’elezione del membro che subentrerà in seno al Consiglio Direttivo, che durerà in carica fino alla scadenza naturale dell’organismo precedentemente eletto.

ART. 18 **(Presidente onorario)**

1. Riveste la carica di Presidente Onorario la vedova o il figlio, maggiorenne, del compianto collega Carmine Alboretti, alla cui memoria è intitolata l’Associazione.
2. In caso di formale rinuncia alla Presidenza Onoraria dei congiunti del compianto collega Carmine Alboretti di cui al comma 1, il Presidente Onorario può essere nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. In tal caso la Presidenza Onoraria può essere affidata a persona che possieda alte qualità morali e culturali tali da portare lustro all’Associazione. La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare o su richiesta del Presidente Onorario stesso.
3. Il Presidente Onorario, non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali, non è soggetto al pagamento della quota sociale.
4. Il Presidente Onorario partecipa alle sedute dell’Assemblea dei soci, propone iniziative inerenti alla vita associativa.
5. Il Presidente Onorario deve:
 - a) Accettare gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno;
 - b) Condividere gli scopi di cui all’articolo 5.

ART. 19 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

1. Il collegio dei Revisori dei conti è un organo eventuale dell’Associazione e può essere istituito per volontà dell’assemblea dei soci che delibera a maggioranza. È composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’assemblea. Essi possono essere scelti per la loro professionalità anche al di fuori degli iscritti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è il membro più anziano di età.
2. Il collegio dei Revisori dei conti ha la funzione di controllare la regolare tenuta della contabilità e degli atti amministrativi.

ART. 20
(Collegio dei Probiviri)

3. Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea dei soci, è composto da tre membri effettivi e uno supplente, scelti tra i soci fondatori e/o ordinari, che non ricoprono altre cariche associative. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente del Collegio dei Probiviri è il membro più anziano di età.
1. Il Collegio dei Probiviri dirime qualsiasi controversia che possa sorgere tra gli associati e tra questi e l'Associazione o un suo organo.
2. La convocazione del Collegio dei Probiviri è fatta senza alcuna formalità dal suo Presidente, ogni volta che sia richiesto da un associato o da altro organo dell'Associazione.
3. In caso si debba decidere sull'esclusione dell'associato questi sarà convocato a mezzo lettera e la decisione sarà trasmessa con nota scritta all'interessato e al Consiglio Direttivo.

ART. 21
(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) Quote associative;
 - b) Contributi pubblici e privati;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari;
 - d) Rendite patrimoniali;
 - e) Attività di raccolta fondi;
 - f) Rimborsi da convenzioni;
 - g) Proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

ART. 22
(I beni)

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.
- 2.

ART. 24
(Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Esso deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.
2. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 25
(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

1. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito.
2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 27
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 28
(Norma transitoria)

1. Nella fase di costituzione dell'Associazione, come risulta dall'atto costitutivo:
 - a) Il Consiglio Direttivo viene nominato dai soci fondatori dell'Associazione e resta in carica fino al 31 dicembre 2021. Entro la predetta scadenza si dovrà procedere con le elezioni secondo le modalità disciplinate in questo Statuto.
 - b) Il primo Collegio dei Probiviri verrà eletto dall'assemblea ordinaria dei soci entro novanta giorni dalla costituzione dell'Associazione e durerà in carica fino al 31 dicembre 2021. Entro la predetta scadenza si dovrà procedere con le elezioni secondo le modalità disciplinate in questo Statuto.